



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 40 Del 28/09/2020

Oggetto:	TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 20:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	CALESINI BARBARA	A
LENTI THOMAS	P	GAMBERINI ANTONIO	P
URBINATI CHIARA	P	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
DENTI ARIANNA	P	VICHI JESSICA	P
ROSSINI MARINO	P	PETRELLA ANGELO	P
MAMMARELLA FEDERICO	A	FADI MARCELLO	P
PRIOLI FELICE	P		

Presenti: 11

Assenti: 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che è articolata nelle seguenti componenti:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 14 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 4/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale, inclusiva dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, la Rag. Stefania Giusini, Responsabile dei Tributi;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento "TARI", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO inoltre che:

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;

- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi;
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Gradara è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per L'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che:

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2020, esecutiva, con la quale il Comune di Gradara ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, precisando che



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

“il Piano Finanziario TARI e le tariffe per l’anno 2020 saranno approvati, in seguito alla redazione da parte del gestore dei rifiuti, Marche Multiservizi Spa, secondo le indicazioni di ARERA e la validazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito territorialmente competente (ATA Rifiuti), entro il termine previsto dalla legislazione statale per l’approvazione del bilancio di previsione, ivi comprese eventuali proroghe (legge n. 147 del 27.12.2013 all’art.1 comma 683)”;

DATO ATTO che la procedura per la definizione e l’approvazione del PEF e delle tariffe per l’anno 2020 alla luce del nuovo metodo di calcolo risulta assai complessa, anche alla luce del mutevole quadro normativo;

DATO ATTO, inoltre, che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dagli effetti dell’epidemia da COVID-19, qualificata dall’Organizzazione mondiale come “pandemia” lo scorso 11 marzo 2020;

RILEVATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell’ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale e, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, ha lasciato ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

RICHIAMATO, a tal proposito, l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime e, in particolare, il comma 5, che ha testualmente disposto che: *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

ATTESO che, alla data odierna, l’ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, non ha provveduto a validare il PEF 2020 stanti le obiettive difficoltà derivanti sia dal mutevole impianto normativo e regolamentare sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, per il contesto nazionale sopra richiamato e per la specifica situazione dell’ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia), approvando le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 al territorio del comune di Gradara, mediante conferma delle tariffe 2019, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2020;

RICHIAMATA integralmente la normativa nazionale e regionale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 che ha comportato una diversificata chiusura e successiva graduale riapertura delle attività commerciali,

DATO ATTO che:



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che *“(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”;*
- con la citata deliberazione, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”*, ha suddiviso le attività economiche, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili, in base a quattro differenti fattispecie:
 1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
 2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
 3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
 4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 con il quale il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *“ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

CONSIDERATO che con comunicazione, acquisita al prot. dell'ente n. 7223 del 21/07/2020, l'ATA Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell'ambito che, in merito alle determinazioni da assumere conseguentemente alla Delibera 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla definizione per il Comune di Gradara delle agevolazioni da concedere alle attività economiche oggetto di chiusura, tanto in virtù della richiamata nota dell'ATA Rifiuti quanto dell'esigenza di applicare da subito le agevolazioni, definendo contestualmente in modo chiaro ed univoco le tariffe TARI per il 2020 per tutte le categorie di utenze;

ATTESO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento TARI e, tra l'altro, è stato inserito l'articolo 24-bis, dedicato alla disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche per l'anno 2020 finalizzate a fronteggiare l'eccezionalità dell'emergenza scaturita dalla pandemia da Covid-19, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla Delibera ARERA 158/2020;
- le riduzioni così come formulate per l'anno 2020 dal nuovo art. 24-bis del Regolamento TARI rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013), come segue:
 - a) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

- b) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* (in corso al momento dell'adozione della delibera) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);
- c) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa (come previsto dall'art. 1, punto 1.4 Delibera 158/2020);
- d) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020);
- le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

VALUTATO che le riduzioni così come previste dall'art. 24-bis (legate all'emergenza da Covid-19 ed alla Delibera ARERA 158/2020) comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro 30.000,00 e che, al fine di non addivenire ad un'aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni, con deliberazione n. 37 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, questo Consiglio Comunale ha approvato specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento (nella missione 20 programma 3) di pari importo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

RICHIAMATA, da ultimo, la modifica dell'Allegato A del Regolamento TARI del Comune di Gradara, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha adeguato la disciplina regolamentare alla normativa nazionale recata dall'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in forza del quale gli "*studi professionali*" sono stati trasferiti nella categoria tariffaria comprendente le Banche e gli Istituti di credito;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutte le svolte premesse, di confermare, le tariffe 2019 ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia), applicando contestualmente per l'anno 2020, le descritte agevolazioni stabilite dal nuovo art. 24-bis del Regolamento TARI, nonché tutte le riduzioni/agevolazioni già previste dall'Ente;

DARE ATTO CHE per il solo anno 2020, le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti: 16 settembre (prima rata o rata unica), 16 ottobre (seconda rata) e 16 novembre (terza rata);



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DATO ATTO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/1998;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

2. DI AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2020 anche per l'anno 2020, che si allegano alla presente in modo da formarne parte integrale e sostanziale, all.A);
3. DI PRENDERE ATTO, conseguentemente, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, da redigere nel rispetto del metodo MTR in base alla deliberazione ARERA 443/2019, validato dalla dall'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. DI APPLICARE per l'anno 2020 le agevolazioni del tributo determinate dall'art. 24-bis del Regolamento TARI, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria di tutte le agevolazioni, determinata in € 30.000,00, è garantita mediante specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;
6. DI DARE ATTO che, per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2020, per il solo anno 2020, le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti: 16 settembre (prima rata o rata unica), 16 ottobre (seconda rata) e 16 novembre (terza rata);
7. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
8. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri del Responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO dell' ingresso in aula delle consigliere Urbinati Chiara e Vichi Jessica, assenti alla discussione del precedente punto posto all' ordine del giorno odierno per dichiarato conflitto di interessi e pertanto del fatto che da tale momento il numero dei presenti è salito nuovamente ad undici;

Sentita la relazione dell'Assessore Rossini Marino interamente riportata nel CD depositato agli atti;
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Felice Prioli

Il Segretario Comunale
Sandro Ricci